

Martedì 24 novembre 2009

Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto *

P7_TA(2009)0075

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (10893/2009 – C7-0002/2009 – 2007/0238(CNS))

(2010/C 285 E/24)

(Procedura di consultazione - nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (10893/2009),
 - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0677),
 - vista la sua posizione dell'8 luglio 2008 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C7-0002/2009),
 - visti l'articolo 55 e l'articolo 59, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0055/2009),
1. approva la proposta del Consiglio quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Testi approvati, P6_TA(2008)0319.

Martedì 24 novembre 2009

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 1**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8**

(8) Nel quadro della loro adesione, la Bulgaria e la Romania sono state autorizzate a concedere un'esenzione fiscale alle piccole imprese e a continuare ad applicare un'esenzione IVA ai trasporti internazionali di persone. A fini di chiarezza e coerenza, tali deroghe dovrebbero essere integrate nella direttiva stessa.

(8) Nel quadro della loro adesione, la Bulgaria e la Romania sono state autorizzate a concedere un'esenzione fiscale alle piccole imprese e a continuare ad applicare un'esenzione IVA ai trasporti internazionali di persone. A fini di chiarezza e coerenza, tali deroghe dovrebbero essere integrate nella direttiva stessa. **La legittimità e la necessità, di tali deroghe dovrebbero essere riesaminate almeno ogni due anni.**

Emendamento 2**Progetto di direttiva – atto modificativo
Considerando 9**

(9) Per quanto riguarda il diritto a detrazione, il principio di base stabilisce che tale diritto sorge soltanto nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati dal soggetto passivo ai fini **della sua attività professionale**. Tale norma deve essere precisata e rafforzata per quanto riguarda la cessioni di beni immobili **e le relative spese** al fine di assicurare che i soggetti passivi siano trattati in modo identico nei casi in cui dei beni immobili, pur essendo destinati all'attività professionale del soggetto passivo, non sono utilizzati esclusivamente a fini connessi a tale attività.

(9) Per quanto riguarda il diritto a detrazione, il principio di base stabilisce che tale diritto sorge soltanto nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati dal soggetto passivo ai fini **delle operazioni di tale soggetto che danno diritto a detrazione**. Tale norma deve essere precisata e rafforzata per quanto riguarda la cessioni di beni immobili al fine di assicurare che i soggetti passivi siano trattati in modo identico nei casi in cui dei beni immobili, pur essendo destinati all'attività professionale del soggetto passivo, non sono utilizzati esclusivamente a fini connessi a tale attività. **Occorre quindi restringere l'esercizio iniziale del diritto alla detrazione all'utilizzazione relativa ad operazioni che danno diritto alla detrazione nel momento in cui l'imposta diviene esigibile.**

Emendamento 3**Progetto di direttiva – atto modificativo
Considerando 10**

(10) **Benché** i beni immobili e le relative spese **rappresentino** i casi più significativi nei quali è opportuno precisare e rafforzare la norma, tenuto conto, da un lato, del valore e della durata della vita economica di tali beni e, dall'altro, del fatto che l'uso promiscuo di questo tipo di beni è frequente, **è non-dimeno opportuno, conformemente al principio di sussidiarietà, autorizzare gli Stati membri ad applicare la stessa norma ai beni mobili di natura durevole e facenti parte del patrimonio dell'impresa.**

(10) **Poiché** i beni immobili e le relative spese **rappresentano** i casi più significativi nei quali è opportuno precisare e rafforzare la norma, tenuto conto, da un lato, del valore e della durata della vita economica di tali beni e, dall'altro, del fatto che l'uso promiscuo di questo tipo di beni è frequente, **occorre applicare il diritto iniziale alla detrazione ai beni immobili ceduti al soggetto passivo e ai servizi sostanziali prestati a quest'ultimo in relazione a tali beni, i quali, in virtù del loro valore economico, possono essere assimilati all'acquisto di un bene immobile. Invece, le riparazioni minori e le migliorie di importanza economica limitata dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente disposizione.**

Martedì 24 novembre 2009

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 4**Progetto di direttiva – atto modificativo
Considerando 11**

(11) Al fine di assicurare un sistema di detrazione equo per i soggetti passivi nel contesto delle nuove norme, è opportuno prevedere un sistema di rettifica conformemente alle *altre* norme relative alla rettifica delle detrazioni che tenga conto delle variazioni nell'utilizzazione professionale e non professionale dei beni interessati.

(11) Al fine di assicurare un sistema di detrazione equo per i soggetti passivi nel contesto delle nuove norme, è opportuno prevedere un sistema di rettifica conformemente alle norme relative alla rettifica delle detrazioni che tenga conto delle variazioni nell'utilizzazione professionale e non professionale dei beni interessati **per una durata corrispondente al periodo di rettifica esistente per i beni immobili d'investimento.**

Emendamento 5**Progetto di direttiva – atto modificativo****Articolo 1 - punto 12**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 168 bis – paragrafo 1

1. Nel caso di un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo *destinato all'attività dell'impresa e al proprio uso privato o all'uso del suo personale o, più in generale, a fini estranei a quelli dell'impresa, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a tale bene è ammissibile, conformemente ai principi di cui agli articoli 167, 168, 169 e 173, soltanto limitatamente* alla parte di uso del bene *ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo.*

In deroga all'articolo 26, le variazioni della parte di uso di un bene immobile di cui al primo comma sono prese in considerazione *secondo i principi di cui agli articoli da 184 a 192 quali applicati nello Stato membro interessato.*

1. Nel caso di un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo *destinato all'attività dell'impresa e al proprio uso privato o all'uso del suo personale o, più in generale, a fini estranei a quelli dell'impresa, l'esercizio iniziale del diritto alla detrazione, che sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, è limitato* alla parte di *effettiva utilizzazione* del bene **per operazioni che danno diritto alla detrazione.**

In deroga all'articolo 26, le variazioni della parte di uso di un bene immobile di cui al primo comma sono prese in considerazione **alle condizioni di cui agli articoli 187, 188, 190 e 192 per la rettifica dell'esercizio iniziale del diritto alla detrazione.**

Le variazioni di cui al secondo comma sono prese in considerazione per il periodo definito dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 187, paragrafo 1, per i beni immobili d'investimento.

Emendamento 6**Progetto di direttiva – atto modificativo****Articolo 1 - punto 12**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 168 bis – paragrafo 2

2. **Gli Stati membri possono anche applicare il paragrafo 1 con riguardo all'IVA sulle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato.**

soppresso

Martedì 24 novembre 2009

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 7**Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 bis (nuovo)****Articolo 1 bis****Valutazione**

La Commissione esamina in che misura sia opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare l'articolo 168 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE e le rettifiche generali di cui ai relativi articoli da 184 a 192 ai beni mobili di natura durevole e facenti parte del patrimonio dell'impresa. Ogni eventuale proposta legislativa a tale riguardo è volta ad armonizzare le disposizioni in vigore al fine di eliminare, quanto più possibile, i fattori che potrebbero distorcere la concorrenza, al fine di garantire l'adeguato funzionamento del mercato interno. Tale proposta legislativa è corredata di una valutazione d'impatto indipendente, che tenga conto degli aspetti negativi e positivi.

Emendamenti degli allegati II e III alla Convenzione OSPAR *

P7_TA(2009)0076

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, a nome della Comunità europea, degli emendamenti degli allegati II e III della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (Convenzione OSPAR) in relazione allo stoccaggio di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche (COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

(2010/C 285 E/25)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0236),
- visti l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,
- visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0019/2009),
- visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0051/2009),